



DP

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.08/04/2020.0116919.U

Ai rappresentanti delle OO.SS.

dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

e p.c.

Ufficio VI - Concorsi

OGGETTO: 1) Schema P.C.D. per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria.

2) Schema D.M. classi di lauree concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Si trasmettono per opportuna informativa, le ministeriali GDAP-0007260.ID e GDAP-0007261.ID dell'8.4.2020 della scrivente Direzione Generale – Ufficio VI Concorsi, concernenti gli argomenti in oggetto indicati.

Le SS.LL. sono invitate ad effettuare eventuali osservazioni in merito entro il giorno 17 aprile p.v., che saranno tenute in debito conto da questa Direzione Generale.

Si resta comunque a disposizione per un eventuale incontro in videoconferenza in data 22 aprile 2020 alle ore 12.00.

Qualora le SS.LL. intendano svolgere la riunione in videoconferenza sono invitate a far pervenire debito riscontro entro la mattinata di lunedì 22 aprile p.v..

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VI – Concorsi



Al Direttore Ufficio IV
Sede

Oggetto: schema P.C.D. per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento delle prove dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, ha introdotto, fra l'altro, le prove di efficienza fisica per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Per la conseguente informativa alle organizzazioni sindacali, si trasmette, pertanto, schema del P.C.D., predisposto ai sensi dell'art. 86, comma 1bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dell'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificati dal suddetto D.Lgs. 172/2019.

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- Visto** l'articolo 97 della Costituzione;
- Vista** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante misure di adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 226 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- Visti** in particolare, l’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e l’articolo 86, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificati dal citato decreto legislativo n. 172/2019;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Considerato che le prove di efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria vengono effettuate per valutare la capacità e le qualità fisiche degli aspiranti;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative di settore;

DECRETA

Articolo 1 (Prove di efficienza fisica)

1. Ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari Corpo di polizia penitenziaria, i candidati aventi diritto secondo le modalità indicate nel bando di concorso, dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
CORSA 1000 M.	TEMPO MAX 3',55"	TEMPO MAX 4'55"	
SALTO IN ALTO	1,20 M.	1,00 M.	MASSIMO TRE TENTATIVI
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	N. 15	N. 10	TEMPO MAX 2' SENZA INTERRUZIONI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Articolo 2 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, è composta da un dirigente di Polizia penitenziaria di cui all'art 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, con funzioni di Presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di "tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base".
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del Presidente e dei componenti della Commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio nell'espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura.

Articolo 3 (Requisiti per la partecipazione alle prove di efficienza fisica)

1. Dopo aver superato la prova di esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso, nell'ambito delle aliquote indicate nel relativo bando, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati nelle modalità indicate nel medesimo bando di concorso, per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 1.
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 14bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia Penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte al prescritto accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

3. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".
4. La procedura selettiva concorsuale delle prove di efficienza fisica sarà svolta nell'arco di una giornata presso gli impianti sportivi di una struttura dell'Amministrazione ovvero altra idonea struttura dalla stessa individuata.
5. Il candidato presentatosi nel giorno di convocazione che lamenti una condizione fisica non idonea alla effettuazione delle prove di efficienza fisica, deve esibire idonea certificazione medica. La Commissione, valutate le condizioni fisiche, anche sulla base della certificazione sanitaria prodotta, potrà autorizzare il differimento della effettuazione delle prove ad altra data ricompresa entro l'ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica)

1. Prima dell'inizio delle prove il Presidente della Commissione illustra ai candidati le modalità di svolgimento delle prove e i tempi limite da rispettare.
2. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneità. L'accesso alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente.
3. **Prima prova: corsa**
I candidati saranno divisi in distinti gruppi di donne e di uomini, fino a un massimo di 15 persone per batteria.
Prima della prova sarà data facoltà di effettuare un riscaldamento preliminare di 10 minuti. Alla ricezione di apposito segnale i candidati dovranno percorrere la distanza di 1000 metri.
La rilevazione del tempo impiegato sarà effettuata mediante apposita apparecchiatura elettronica ovvero, in mancanza, con cronometraggio manuale.
La prova si intende superata qualora il tempo impiegato da ogni singolo candidato rientri nei limiti previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Al termine della prova di tutti i candidati presenti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva.

4. **Seconda prova: salto in alto**

La prova consiste nel saltare l'asticella collocata tra due "ritti" ad un'altezza di 1,20 metri per gli uomini e 1 metro per le donne con un massimo di tre tentativi.

Il candidato deve eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno sia effettuato su un solo piede di appoggio. I partecipanti avranno a disposizione un tempo massimo di un minuto per ogni salto. Una volta avviata la rincorsa per effettuare il salto se il candidato provoca la caduta dell'asticella, anche senza saltare, la prova del singolo salto verrà considerata per tutti gli effetti fallita. La prova si intende superata se si valica l'asta senza farla cadere.

Al termine della prova di tutti i candidati partecipanti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva.

5. **Terza prova: piegamenti sulle braccia**

Il candidato deve iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coincide con lo start del cronometro), deve eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzioni, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale di 15 se uomo e di 10 se donna, con le seguenti modalità: sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, distendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la posizione di massima distensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso. I piegamenti devono essere eseguiti senza interruzioni.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova.

6. In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova, comunque superata, che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvisare immediatamente la Commissione la quale, sentito il medico, potrà autorizzare il differimento ad altra data, compresa entro l'ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VI – Concorsi



Al Direttore Ufficio IV
Sede

Oggetto: schema D.M. classi di lauree concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria.

Per la conseguente informativa alle organizzazioni sindacali, si trasmette schema del decreto ministeriale, predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo alla indicazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo, comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE



Il Ministro della Giustizia

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 concernente il “Regolamento di servizio del Corpo di polizia Penitenziaria”;
- VISTO** l’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 recante “Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura”.
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della Legge 28 luglio 1999, n. 266” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 6 aprile 2001, n. 236 “Regolamento recante norme per l’accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** l’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** l’art. 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
- VISTA** la legge 1 dicembre 2018 n. 132 recante “delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione



Il Ministro della Giustizia

dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 95/2017, secondo cui con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 7, comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009;

RITENUTO di dover individuare le classi di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del suddetto art. 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di settore;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono valide le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico conseguite presso una Università della Repubblica Italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato:
 - a) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);



Il Ministro della Giustizia

- b) classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
 - c) classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56);
 - d) classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
 - e) classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
 - f) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - g) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
 - h) classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
 - i) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
 - j) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
 - k) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S).
2. Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Università della Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree magistrali o specialistiche indicate al comma 1, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione 9 luglio 2009.

Articolo 2

Per la partecipazione al concorso interno per titoli di servizio ed esami previsto dal comma 1, lettera b), dell'art. 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sono valide le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all'articolo precedente.

Articolo 3

1. Periodicamente l'Amministrazione della Giustizia verifica la congruità dei titoli di studio universitari individuati a norma degli articoli precedenti, anche alla luce delle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario.
2. Le modifiche necessarie sono adottate con le medesime modalità e forme del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro della Giustizia